

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
CAGLIARI

DELIBERAZIONE N. 277

VERBALE N. 7 DEL 13 GIUGNO 1995

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 9,45 in Cagliari, presso la propria sede, convocata dal Presidente con avvisi scritti a domicilio, si è riunita la Giunta camerale per deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata prot. n. 10099 del 7 giugno 1995.

Sono presenti:

- 1) Dott. ROMANO MAMBRINI - Presidente
- 2) P.I. RENATO ARBA
in rappresentanza dei lavoratori
- 3) On.le LUIGI BIGGIO
in rappresentanza dei marittimi
- 4) Dott. RAFFAELE GARZIA
in rappresentanza dei commercianti
- 5) Rag. GIORGIO MELI
in rappresentanza degli artigiani
- 6) Cav. FRANCESCO MURA
in rappresentanza degli agricoltori

Assenti: On.le Dott. FELICE CORRA
in rappresentanza dei coltivatori diretti
Dott. ALFREDO DEIDDA
in rappresentanza della Cooperazione in Agricoltura
Ing. LUCIO PLANTA
in rappresentanza degli industriali

Assistono alla seduta il Dott. Gian Paolo Porcu, Presidente del Collegio dei Revisori, e il Dott. Franco Onnis, componente.

Esercita le funzioni di Segretario il Dott. Paolo Solinas, Segretario Generale della Camera, assistito dal Dott. Carlo Desogus, Capo Servizio Affari Generali e dal sig. Adolfo Faret, Capo Ufficio del Personale.

Il Presidente, constatata la validità della riunione per la presenza della maggioranza dei componenti, passa a trattare l'argomento oggetto della seguente deliberazione:

160-11
DELIB. N. 277

ORDINANZA RIPARTIMENTALE N. 1579/95 PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL PASCOLO E DELLE UTILIZ-
ZAZIONI BOSCHIVE IN COMUNE DI BUGGERRU.
APPLICAZIONE R.D.L. 3 GENNAIO 1926, n. 23.
- RATIFICA.

Il Presidente comunica che in data 14 aprile u.s. è pervenuta alla Camera di Commercio una richiesta da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, tendente ad ottenere la ratifica della propria ordinanza n. 1579 del 3 febbraio 1995.

L A G I U N T A


- vista l'ordinanza del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda n. 1579 del 3 febbraio 1995;

- vista la nota di accompagnamento dello stesso Servizio distinta dal prot. n. 3170 in data 12 aprile 1995;

- premesso che il complesso boscato oggetto della predetta ordinanza ispettoriale, della superficie di Ha. 225, sito in località "Is Cavuneddas, Arcu Mazzamini, S'Ega de su solu, agro del Comune di Buggerru, appartenente al Sig. Daga Costante, domiciliato in Fluminimaggiore, presenta il soprassuolo boschivo costituito da leccio, sughera ed altre essenze della macchia mediterranea, corbezzolo, fillirea, erica, governati a ceduo e da ginepro comune;

- premesso che il soprassuolo viene utilizzato irrazionalmente per la mancata osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e che la zona interessata è gravata da pascolo caprino, il cui bestiame, appartenente al predetto proprietario del terreno, con altri animali che vi sconfinano, rendono pressochè impossibile la rinnovazione per via agamica sia del sottobosco che delle piante superiori sottoposte a taglio;

- accertato che le ceppaie derivanti dalla ceduazione delle piante e di tutto il sottobosco versa in una situazione di irreversibile degrado poichè sia l'attività pascolativa che i metodi di utilizzazione adottati tendono al prelievo di masse legnose le cui ceppaie, dominate e ombreggiate dalla vegetazione superiore superstite, perdono di vigoria e la facoltà pollonifera insita nel leccio e nelle altre specie della macchia, per cui si nota una notevole moria della matrice della vegetazione interessata dal taglio;



- considerato che un susseguirsi di utilizzazioni condotte con tali modalità conducono ad un progressivo ed irreversibile invecchiamento della cenosi forestale inibendo tutte le forme di rinnovazione naturale delle specie edificatrici della foresta mediterranea;

- preso atto che oltre al degrado del soprassuolo boschivo è in atto un crescente impoverimento del suolo dovuto alla carenza di copertura e allo scarso apporto di sostanza organica: si notano infatti fenomeni di dissesto idrogeologico per dilavamento ed erosioni superficiali dovuti alla diminuita funzione protettiva e regimatoria delle acque esercitata dalla vegetazione;

- preso atto, altresì, che trattasi di terreni prevalentemente a pendenze accentuate, di scarso spessore, con alta percentuale di scheletro e roccia affiorante;

- condiviso che per la carenza di una adeguata copertura vegetale detti terreni, se interessati da forti precipitazioni, possono subire dissesti idrogeologici con possibili danni alla viabilità statale sottostante;

- preso atto che la predetta ordinanza ripartimentale con gli allegati cartografici è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Buggerru per 15 giorni consecutivi al fine di renderla di dominio pubblico;

- acclarato che nell'agro del Comune di Buggerru (già frazione del Comune di Fluminimaggiore) ed in quello di Fluminimaggiore non si è ancora provveduto all'applicazione del Titolo I Capo I del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 per l'imposizione del vincolo idrogeologico;

- ritenuta opportuna e doverosa l'applicazione dello art. 182 del R.D. 3267/1923 così come modificato dal R.D. 3 gennaio 1923, n. 23;

- visto il R.D. 30.12.1923, n. 3267, il R.D. 3.1.1926, n. 23 ed il R.D. 16.5.1926, n. 1126

D E L I B E R A

- di ratificare il provvedimento n. 1579 emesso dal Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda in data 3 febbraio 1995, in forza del quale si ordina che nel complesso boscato sito in località "Is Cavuneddas, Arcu Mazzamini e S'Ega de su solu", per una superficie di Ha. 225 in agro del Comune di Buggerru appartenente al Signor Daga Costante di Fluminimaggiore e così come delimitato nella corografia in scala 1:10.000 allegata allo stesso provvedimento ispettoriale e che fa parte integrante della presente deliberazione, siano osservate le seguenti norme:



- 1) - le utilizzazioni poschive saranno condotte con l'osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Cagliari;
- 2) - il pascolo sarà esercitato in conformità di quanto sancito dall'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e, pertanto, attualmente è vietato per tutte le specie di animali su quelle superfici precedentemente interessate da utilizzazione forestale fino a quando la rinnovazione non avrà raggiunto uno sviluppo tale da sfuggire al morso delle singole specie di animali;
- 3) - è vietata ogni forma di utilizzazione del territorio interessato dal presente provvedimento contrastante con la rinnovazione e conservazione del bosco, senza l'autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

I contravventori incorreranno nelle sanzioni previste dal Titolo I Capo II del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 9.10.1967, n. 950.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi del comma 4/bis dell'art. 1 della L.R. 13.12.1994, n° 38, così come modificata dall'art. 1 della L.R. 13.1.1995, n° 4.

Cagliari, **13 GIU 1995**

IL SEGRETARIO GENERALE

(Paolo Solinas)

IL PRESIDENTE

(Romano Mambriani)

Romano Mambriani

Si attesta che, ai sensi dell'art. 62 T.U. 20.9.1934, n. 2011 e del D.L.L. 21.9.44, n. 315, la presente deliberazione è stata tenuta affissa all'albo camerale per sette giorni consecutivi dal **23 GIU 1995** al **30 GIU 1995**, senza che siano state prodotte opposizioni.

Cagliari, **-3 LUG 1995**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Paolo Solinas)



p.c.c.
IL CAPO SERVIZIO AA.GG.
(Dott. Carlo Desogus)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto V.B. DESIDERI FABRIZIO della Stazione
Forestale e di V.A. di ROMINI MAGGIORE certificato di avere
notificato oggi 30-08-95 alle ore 11 il PRESENTE

ATTO

consegnandone copia nelle mani di DAGA GIANFRANCO
E PIRAS GIOVANNI

IL RICEVENTE

Daga Gianfranco

IL NOTIFICATORE

V.B. Desideri Fabrizio

Piras Giovanni